



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA
nella causa iscritta al n. [REDACTED] del R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari

TRA
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] come da procura in atti;

OPPONENTE

E

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED] come da procura in atti

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 23/3/2022 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] notificatole in data 19/12/2019 per euro 11.295,47 dalla cessionaria del credito [REDACTED] [REDACTED] per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la procuratrice speciale [REDACTED], in forza di saldaconto relativo al rapporto di c/c n. [REDACTED] deducendo a motivi di non aver intrattenuto rapporti bancari con alcuna di dette società, alle quali contestava la carenza di legittimazione attiva; in subordine, eccepiva la nullità di eventuali contratti di c/c e/o finanziari che dovessero essere prodotti nonché la illegittimità della pretesa in quanto la somma richiesta – se malauguratamente dovesse ritenersi dovuta e salvo gravame - derivava da calcoli usurari. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, notificando l'opposizione sia alla [REDACTED] che alla [REDACTED].



Costituitasi in giudizio, la _____, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la procuratrice speciale _____, già _____, giusta iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 25/06/2019 notaio _____) società di diritto italiano a socio unico, con sede in _____ banca iscritta all'Albo delle Banche, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, C.F. P.Iva _____, deduceva che, con atto a rogito del Notaio _____ in data _____, rep. n. _____), registrato a _____ in data _____) al n. _____ serie _____, le banche:

_____, si erano fuse per incorporazione in _____, la quale ultima, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, aveva trasferito, come da avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a "sofferenza", alla società _____, la quale ne era divenuta titolare con efficacia a decorrere dal 14/07/2017. Allegava che di detta cessione del credito, anche ai fini del disposto di cui all'art. 4, co.2, L. 130/99 e 1264 c.c. era stato dato avviso nella G.U. R. Italia la, parte II, n. 93 del 08/08/2017 e che - con atto a rogito _____, del _____, rep. n. _____, racc. _____, la _____ aveva conferito a _____ (già _____) procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali, tra i quali quello oggetto di giudizio. Aggiungeva che tutta la documentazione comprovante la cessione era stata depositata nella procedura monitoria quale prova della titolarità del credito da parte di _____, nonché della titolarità di _____ (già _____), quale mandataria per la gestione del credito e per mera completezza difensiva rilevava che in materia di cessione del credito, a cui è seguita anche la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è insegnamento della giurisprudenza che *"Il contratto relativo alla cessione del credito non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario"* (Trib. Avellino, Sez. II, 3 febbraio 2020, n. 244). Pertanto alla luce della documentazione prodotta cale a dire: 1) Estratto 50 TUB; 2) Contratto di conto corrente n 1040830; 3) Condizioni su rapporto di c/c; 4) Norme che regolano i servizi all'incasso; 5) Atto fusione _____.



); 6) Procura); 7) Gazzetta Ufficiale n de' aveva dato prova della propria legittimazione attiva. Riguardo al quantum del credito e alla denunciata possibile usurarietà del rapporto bancario, evidenziava che l'opponente nulla aveva specificato, né aveva prodotto i decreti ministeriali da cui evincere il tasso soglia usurario applicabile al caso in esame e sottolineava che, conformemente all' art. 117 T.U. bancario, (che ha dato concreta applicazione alla Direttiva 87/1082/CEE), i rapporti e i contratti per cui è causa erano stati redatti per iscritto e un esemplare è stato regolarmente consegnato alla cliente. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disposta ed espletata ritualmente la mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con le quali l'opposta produceva gli estratti conto del rapporto di c/c dedotto in giudizio, rigettata la richiesta di ctu contabile, la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta sotto il profilo della carenza di prova della legittimazione attiva dell'opposta quale cessionaria del credito.

L'opponente ha specificamente contestato la legittimazione attiva dell'opposta, non avendo intrattenuto con essa alcun rapporto bancario. Ha, dunque, contestato la titolarità del credito in capo alla , evidenziando l'insufficienza della documentazione prodotta dall'opposta e segnatamente la mancata produzione del contratto di cessione dei crediti intercorso tra la banca cedente e la predetta cessionaria.

Nonostante la contestazione, specifica e ripetuta, l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione del credito e si è limitata a depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la quale vi è notizia di un acquisito in blocco, da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti (non identificati) facenti capo alla cedente Unicredit s.p.a. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stato trasferita la titolarità del credito (e per il quale, come per tutti i contratti bancari, il Tub richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.

Invero la difesa dell'opposta, verosimilmente per non avere a disposizione il contratto di cessione dei crediti, ha sin dalla comparsa di costituzione dedotto nel senso della non necessità della produzione del documento contrattuale, in



considerazione del contenuto della pubblicità notizia fattane sulla Gazzetta Ufficiale. Orbene, questo giudicante, rileva:

1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti "in blocco", stipulato in data 14/7/2017 ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999, citato in Gazzetta Ufficiale;

2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di precetto, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;

3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti; ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;

4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa tra euro ad euro , tariffe medie (studio euro – introduzione euro – trattazione euro – decisionale euro) con distrazione in favore dell'Erario, atteso che l'opponente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 60/2020 del 30/1/2020.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
- 2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro per contributo unificato ed euro per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario, atteso che l'opponente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 60/2020 del 30/1/2020.

Così deciso in data 22/6/2022 Il Giudice - dr. Flavio Cusani

